

Oggetto

Impugnazione contro la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 24 marzo 2011 — Freistaat Sachsen e a./Commissione (cause riunite T-443/08 e T-455/08), Mitteldeutsche Flughafen e Flughafen Leipzig-Halle/Commissione, con la quale il Tribunale ha parzialmente respinto il ricorso diretto all'annullamento parziale della decisione 2008/948/CE della Commissione, del 23 luglio 2008, relativa alle misure previste dalla Germania a favore di DHL e dell'aeroporto di Lipsia/Halle (GU L 346, pag. 31) — Applicabilità delle disposizioni del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato agli aiuti concessi per la costruzione di infrastrutture aeroportuali — Nozione di «impresa» ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE — Applicazione nel tempo degli orientamenti della Commissione

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *La Mitteldeutsche Flughafen AG e la Flughafen Leipzig-Halle GmbH sopportano le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.*
- 3) *L'Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen eV (ADV) sopporta le proprie spese.*

(¹) GU C 252 del 27.8.2011.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 dicembre 2012 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Regno Unito] — Grattan plc/The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

(Causa C-310/11) (¹)

(Fiscalità — IVA — Seconda direttiva 67/228/CEE — Articolo 8, lettera a) — Sesta direttiva 77/388/CEE — Cessione di beni — Base imponibile — Commissione pagata da una società di vendita per corrispondenza al proprio agente — Acquisti effettuati da clienti terzi — Riduzione del prezzo successiva al fatto generatore dell'imposta — Effetto diretto)

(2013/C 46/10)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parti

Ricorrente: Grattan plc

Convenuto: The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Interpretazione dell'articolo 8, lettera a), della seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Struttura e modalità d'applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 71, pag. 1303) — Base imponibile — Cessione di beni — Commissione pagata da una società di vendita per corrispondenza al proprio agente che interviene quale intermediario nella cessione di beni al consumatore finale — Commissione che si presenta nella forma di un pagamento in contanti oppure nella forma di un credito sugli importi dovuti alla società per beni acquistati dall'agente per il suo uso personale — Riduzione retroattiva della base imponibile delle cessioni di beni effettuate prima del 1° gennaio 1978 in forza dell'effetto diretto dell'articolo 8, lettera a), della direttiva e/o dell'applicazione dei principi di neutralità fiscale o di parità di trattamento

Dispositivo

L'articolo 8, lettera a), della seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Struttura e modalità d'applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non attribuisce al soggetto passivo il diritto di considerare ridotta a posteriori la base imponibile di una cessione di beni qualora, successivamente al momento in cui tale cessione è avvenuta, un agente abbia ricevuto dal fornitore un credito, che egli ha scelto di riscuotere o come pagamento in denaro o come credito da far valere sugli importi dovuti al fornitore per cessioni di beni già effettuate.

(¹) GU C 282 del 24.9.2011.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 dicembre 2012 — Commissione europea/Planet AE

(Causa C-314/11 P) (¹)

(Impugnazione — Protezione degli interessi finanziari dell'Unione europea — Individuazione del livello di rischio associato ad un soggetto — Sistema di allarme rapido — Indagine dell'OLAF — Decisioni — Richieste di attivazione degli avvisi W1a e W1b — Atti impugnabili — Ricevibilità)

(2013/C 46/11)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou e F. Dintilhac, agenti)

Altra parte nel procedimento: Planet AE (rappresentante: V. Christianos, dikigoros)

Oggetto

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale (Sesta sezione) del 13 aprile 2011 — Planet/Commissione (T-320/09), con la quale il Tribunale ha respinto l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione europea nel contesto di un ricorso di annullamento delle decisioni adottate dalla Commissione, in esito a un'inchiesta dell'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF), di attivare, nel Sistema di allarme rapido, (SAR), un segnale «W1a» e, poi, un segnale «W1b», che identificano il livello di rischio associato alla ricorrente nella sua qualità di aggiudicataria di un appalto pubblico di servizi relativo ad un progetto di modernizzazione istituzionale e settoriale in Siria, finanziato nel contesto del programma MEDA (JO 2005 S 203-199730)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Commissione europea è condannata alle spese.

(¹) GU C 238 del 13.8.2011.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 dicembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Sąd Rejonowy w Koszalinie — Polonia) — Krystyna Alder, Ewald Alder/Sabina Orłowska, Czesław Orłowski

(Causa C-325/11) (¹)

[Regolamento (CE) n. 1393/2007 — Notificazione o comunicazione degli atti — Parte domiciliata nel territorio di un altro Stato membro — Rappresentante domiciliato nel territorio nazionale — Insussistenza — Atti giudiziari versati nel fascicolo di causa — Presunzione di conoscenza]

(2013/C 46/12)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Parti

Ricorrenti: Krystyna Alder, Ewald Alder

Convenuti: Sabina Orłowska, Czesław Orłowski

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Sąd Rejonowy w Koszalinie (Polonia) — Interpretazione dell'articolo 18 TFUE e dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che

abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU L 324, pag. 79) — Legislazione nazionale che istituisce, per una parte domiciliata nel territorio di un altro Stato e che non ha designato un rappresentante domiciliato nel territorio nazionale, una presunzione di conoscenza degli atti giudiziari versati nel fascicolo di causa

Dispositivo

L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, dev'essere interpretato nel senso che osta alla legislazione di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale prevede che la notificazione degli atti giudiziari destinati ad una parte avente la residenza o la dimora abituale in un altro Stato membro sia considerata perfezionata con il loro deposito nel fascicolo di causa, qualora detta parte non abbia designato un rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni residenti nel primo Stato, ove si svolge il procedimento giudiziario.

(¹) GU C 269 del 10.9.2011.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 dicembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Elegktiko Synedrio — Grecia) — Epitropos tou Elegktikou Synedriou sto Ypourgeio Politismou kai Tourismou/Ypourgeio Politismou kai Tourismou — Ypiresia Dimosionomikou Elenchou

(Causa C-363/11) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Nozione di «organo giurisdizionale di uno degli Stati membri» ai sensi dell'articolo 267 TFUE — Procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale — Corte dei conti nazionale che decide sull'autorizzazione preventiva di una spesa pubblica — Irricevibilità)

(2013/C 46/13)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Elegktiko Synedrio

Parti

Ricorrente: Epitropos tou Elegktikou Synedriou sto Ypourgeio Politismou kai Tourismou

Convenuto: Ypourgeio Politismou kai Tourismou — Ypiresia Dimosionomikou Elenchou